



# LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

## IL QUESITO

Quale è l'efficacia e la validità del documento informatico sottoscritto con firma digitale, nel momento successivo a quello in cui è scaduto il certificato di sottoscrizione?

## LA RISPOSTA

In mancanza di conservazione a norma, il documento informatico perde l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (art. 21 comma 2 CAD); da ciò ne consegue che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, sarebbero liberamente valutabili dal giudice, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Appare evidente come non commettere errori rispetto all'applicazione della normativa nella loro formazione e gestione sia importante per garantirne la loro validità ed efficacia probatoria specie in sede di giudizio a fronte di controversie.

## COSA L'AVVOCATO DEVE CONSERVARE A NORMA?

La documentazione digitale contenente atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lettera "p" del CAD e quindi, ad esempio, lettere monitorie, diffide stragiudiziali, scritture private, ricevute di accettazione e consegna di messaggi PEC inerenti a depositi telematici, notifiche PEC effettuate ai sensi della L. 53/94, messaggi PEC ricevuti dagli UNEP contenenti la documentazione inerente il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario.

## LE NORME DI RIFERIMENTO

Codice dell'Amministrazione Digitale, linee guida Agid.

Il CAD rimanda, ai fini della sua pratica applicazione, a diversi DPCM che altro non sono che regole specifiche volte a normare una determinata fattispecie trattata in generale dalla citata normativa; nel caso in esame, il DPCM a cui non può non farsi riferimento è quello del 3 dicembre 2013 il quale, proprio così come disposto dal CAD, contiene le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 - ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005."; tale DPCM, unitamente al DPCM del 13 novembre 2014, è stato di fatto abrogato dalle Linee Guida emanate da AGID (agenzia per l'Italia Digitale), entrate in vigore il 1° gennaio 2022, e ciò è stato fatto al fine di incorporare in un'unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un "unicum" normativo che disciplini gli ambiti sopracitati.



# LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Appare quindi evidente che solo attenendosi alle linee guida Agid, il documento informatico possa considerarsi effettivamente conservato a norma e continuare a mantenere, nel tempo, la sua efficacia e validità.

**Alcuni sostengono che, per conservare a norma, sarebbe sufficiente applicare al documento informatico una marca temporale.**

**Assolutamente no:** dalla lettura della vigente normativa atti si evince che la marca temporale è solo uno, ma non il solo, degli elementi richiesti; si aggiungono, infatti, una serie di accorgimenti il cui fine è quello di assicurare che, attraverso un processo informatico normato, nel tempo, il documento informatico possa assicurare con assoluta certezza AUTENTICITÀ, INTEGRITÀ, AFFIDABILITÀ, LEGGIBILITÀ e REPERIBILITÀ.

**Cosa accade se un documento informatico, sottoscritto digitalmente, non è portato in conservazione a norma prima della scadenza del certificato di sottoscrizione?**

Viene in nostro aiuto l'art. 20 comma 1 bis del CAD dal cui ultimo capoverso si evince che, in mancanza di conservazione a norma, il documento informatico perderebbe l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. e quindi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, sarebbero liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità mentre, nel primo capoverso si legge che, ove portato in conservazione, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile.

## LA GIURISPRUDENZA

A conferma di quanto sopra descritto, tra le altre, si segnalano le seguenti decisioni:

- Cassazione Civile Sezione Lavoro, Sentenza dell'11 febbraio 2019 n. 3912
- Cassazione Tributaria n. 5597 del 2 marzo 2021
- Cassazione Civile Sezione I, Ordinanza del 9 aprile 2021 n. 9413
- Cassazione Civile Sezione lavoro, Sentenza dell'8 marzo 2018, n. 5523
- Cassazione Civile Sezione lavoro, Sentenza del 15 marzo 2018, n. 6425
- Cassazione Civile Sezione VI - 3, Ordinanza del 6 febbraio 2019, n. 3540
- Tribunale Bari, Sezione fallimentare, Decreto del 7 giugno 2021
- T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione I, Sentenza del 9 febbraio 2023, n. 421
- Corte d'Appello Catanzaro, Sezione I, Sentenza, del 17 febbraio 2023, n. 190



# LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

## CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO RIFERIMENTI NORMATIVI

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.LGS. 7.3.05 N. 82

### ART. 2 COMMA 3 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

### ART. 20 COMMA 1 bis VALIDITÀ ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

**1 bis** L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità

### ART. 21 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.



# LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

**2-bis.** Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile ((redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici.

## ART. 43 COMMA 1 E 1 BIS RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche (linee guida) stabilite ai sensi dell'articolo 71.

*Avv. Maurizio Reale*  
E [maurizio@avvreale.com](mailto:maurizio@avvreale.com)  
LinkedIn [maurizio reale1](#)